

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 gennaio 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cennamo, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rottoli, Santagata, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cennamo, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Naro, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco,

Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rottoli, Santagata, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 27 gennaio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO BARBIERI: « Disposizioni per la riduzione dell'onere del riscatto ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitari » (4637);

OSVALDO NAPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del presidente della provincia » (4638);

FASSINO ed altri: « Disposizioni per la tutela del risparmio e in materia di vigilanza » (4639);

GIUDICE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e le responsabilità di alcuni recenti gravi casi di dissesto finanziario di imprese industriali » (4640);

ONNIS ed altri: « Introduzione dell'articolo 88-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di intervento dei

rappresentanti dell'ordine forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario » (4641);

ONNIS ed altri: « Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di ricorso avverso i provvedimenti che dispongono misure di prevenzione » (4642);

ZANETTIN ed altri: « Disposizioni per favorire l'unitarietà della proprietà dei beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico » (4643).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 28 gennaio 2004 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle politiche agricole e forestali:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca » (4644).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Alberta De Simone ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

ALBERTA DE SIMONE: « Modifiche all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, recante istituzione dei consultori familiari » (356).

Il deputato Lavagnini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

LAVAGNINI: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato ad alcuni enti ed organismi » (574).

Il deputato Gianfranco Conte ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

GIANFRANCO CONTE: « Sospensione dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, concernenti sanzioni in materia tributaria » (886).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 28 gennaio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2674 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 » (*approvato dal Senato*) (4645).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Disciplina delle unioni di fatto » (4588). *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 406 del codice di procedura penale, in materia di proroga del termine per le indagini preliminari » (4630) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002 » (4561) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X;*

VII Commissione (Cultura):

COLASIO ed altri: « Istituzione del Museo Carrarese » (3820) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PALUMBO ed altri: « Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale » (4550) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 36 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 419)

con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 24, comma 9, periodi dal secondo al quarto, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) e Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, dalle regioni Toscana (r. ric. n. 12 del 2002) ed Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 24, commi 6, 7 e 8, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 9, primo periodo, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 13, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002)

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 37 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 420)

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10,

comma 1, lettere *a*, *b* e *c*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, commi 8, 9, 10 e 11, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Basilicata (r. ric. n. 20 del 2002);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, commi 1 e 5, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 23 del 2002).

alla VI Commissione permanente (Finanze);

Sentenza n. 38 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 421)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Potenza.

alla II Commissione permanente (Giustizia);

Sentenza n. 39 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 422)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 70 (Accertamenti sulla capacità dell'imputato), 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato) e 72 (Revoca dell'ordinanza di sospensione) del codice di procedura penale, sollevata, in riferi-

mento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Genova;

alla II Commissione permanente (Giustizia);

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 26 gennaio 2004 sentenza n. 34 del 20 - 26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 417), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro « Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell'Azienda Ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro »).

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

con lettera in data 26 gennaio 2004, sentenza n. 35 del 20-26 gennaio 2004 (doc. VII, n. 418), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) nella parte in cui non prevede che siano esonerati dall'esame per la iscrizione nel registro dei revisori contabili anche coloro che fossero iscritti o acquisissero il diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

Il presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 24 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, il bilancio autonomo di previsione, per l'anno 2004, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (doc. LXI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 26 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente la previsione e l'andamento della spesa farmaceutica per l'anno 2000 (doc. XXVII, n. 11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, RECANTE MISURE URGENTI
PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IM-
PRESE IN STATO DI INSOLVENZA (4592)**

(A.C. 4952 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Requisiti per l'ammissione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – di seguito denominato: « decreto legislativo n. 270 » – purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

ARTICOLO 2.

*(Ammissione immediata
all'amministrazione straordinaria).*

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

ARTICOLO 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

ARTICOLO 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del

programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

ARTICOLO 6.

(Azioni revocatorie).

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

ARTICOLO 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4952 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « Le disposizioni del presente decreto si appli-

cano alle imprese » sono inserite le seguenti: « soggette alle disposizioni sul fallimento ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza »;

al comma 2, le parole: « e le motivazioni della richiesta » e le parole: « ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « entro tre giorni » sono sostituite dalla seguente: « immediatamente ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza »;

al comma 3, le parole: « Nel termine di cui al comma 2 » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « con sentenza pubblicata

entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura »;

al comma 2, le parole: « , commi 1 e 2, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione »;

al comma 4, la parola: « piano » è sostituita dalle seguenti: « programma di ristrutturazione » e la parola: « beni » è sostituita dalle seguenti: « complessi aziendali ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. — (Concordato). — 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.

2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di de-

finizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via

provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.

7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.

8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

ART. 4-ter. — (Accertamento del passivo).
— 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle

risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « Il Ministro » sono inserite le seguenti: « delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, » e dopo la parola: « commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali » sono inserite le seguenti: « , nell'interesse dei creditori, ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione ».

(A.C. 4592-A — Sezione 3)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**ART. 4-*bis*.*(Concordato).**Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.***4-*bis*. 12.** Sedioli, Rava, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 4, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-*ter* e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 9, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.

4-*bis*. 16. La Commissione.***(Approvato)***SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
4-*BIS*. 17. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 4-*bis*. 17. della Commissione, dopo le parole:* maggioranza delle classi *aggiungere le seguenti:* , purché rappresentino nel loro insieme almeno i due terzi del totale dei crediti ammessi,

0. 4-*bis*. 17. 1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Ruzzante.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove siano previste

diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1-*ter*, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

4-*bis*. 17. La Commissione.***(Approvato)***ART. 4-*ter*.*(Accertamento del passivo).*

Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* venti giorni.

4-*ter*. 1. La Commissione.***(Approvato)***

*Dopo l'articolo 4-*ter*, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*quater*. *(Sgravi fiscali per titoli di imprese in ristrutturazione).* — 1. Il risultato di gestione dei fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investano in titoli di imprese sottoposte alla procedura di ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, di seguito denominate « imprese », è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende, per l'intera durata del programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli delle imprese alla fine del periodo di ristrutturazione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rim-

borsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di ristrutturazione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

3. All'inizio del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione del decreto di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza i titoli fossero già in proprietà del fondo.

4. Negli altri casi il valore di cui al comma 3 è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine del periodo di ristrutturazione;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 01. Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciacente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater. (*Agevolazioni alle imprese fornitrici di imprese in ristrutturazione*). —

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale importo è stabilito in 5 milioni di euro per le imprese il cui fatturato nel corso del 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. 02. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.

5. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,

5. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

5. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, sostituire le parole: può richiedere con la seguente: richiede.

5. 4. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: al Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo

n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,

5. 5. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2-bis, dopo la parola: valore aggiungere la seguente: individuale.

5. 7. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.

5. 6. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. In conformità all'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commissario straordinario è tenuto a garantire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nell'impresa, l'informazione e la consultazione in tempo utile sul programma di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sulle operazioni neces-

sarie alla salvaguardia del gruppo di cui all'articolo 5.

5. 01. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 6.

(Azioni revocatorie).

Sopprimerlo.

6. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse dei creditori aggiungere le seguenti: e dei lavoratori dipendenti dell'impresa.

6. 2. Alfonso Gianni.

ART. 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Intesa dei Ministri competenti).

— 1. L'autorizzazione al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4 è adottata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro competente nella materia oggetto dell'attività dell'impresa.

7. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

*** 7. 3.** Misuraca.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni